La Certificazione Unica – CU2017

Gian Luca Bongiovanni - Consulente del lavoro

SCHEDA PRATICA

ADEMPIMENTO ▶

I sostituti d'imposta che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte devono rilasciare al lavoratore un'apposita certificazione unica ai fini fiscali e contributivi denominata "Modello CU Sintetico". Essa ha sostituito il precedente "Modello CUD" ed è relativa non solo ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, ma anche a quelli che in precedenza venivano certificati in forma libera, come i redditi di lavoro autonomo ed i redditi diversi.

Inoltre, al fine di predisporre la cosiddetta "Dichiarazione dei redditi precompilata", il D.Lgs. n. 175/2014 "Semplificazioni fiscali" ha reso obbligatorio da parte di sostituti d'imposta e intermediari abilitati l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del "Modello CU Ordinario" contenente i dati del modello semplificato opportunamente implementati.

SOGGETTI ▶

Sono tenuti alla elaborazione e consegna della CU coloro i quali hanno l'obbligo di certificare:

- le somme o i valori soggetti a ritenuta alla fonte per redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e altri redditi diversi;
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, all'ex INPDAP e ad altri enti previdenziali;
- i premi assicurativi dovuti all'INAIL.

PRECONDIZIONI ▶

L'obbligo per i sostituti d'imposta di rilasciare al lavoratore la certificazione unica ai fini fiscali e contributivi è consequenza della corresponsione di somme e valori soggetti a ritenute alla fonte.

FLUSSO DI LAVORO ▶

Il sostituto d'imposta o l'intermediario abilitato deve svolgere una lunga serie di attività prima di poter consegnare la certificazione al percipiente ed inviare la medesima in formato elettronico alla Agenzia delle Entrate.

In particolare, è opportuno che il flusso di lavoro inizi con attività finalizzate al controllo interno:

- 1) verifica delle tipologie di reddito da certificare; oltre alla tradizionale presenza di redditi di lavoro subordinato ed assimilati, occorre verificare la eventuale presenza di redditi da lavoro autonomo e/o di redditi diversi;
- 2) considerato che è prevista una sanzione amministrativa per ogni certificazione non inviata alla Agenzia delle Entrate o errata, è opportuno redigere un elenco dettagliato di tutti i percipienti destinatari della certificazione, siano essi lavoratori subordinati, parasubordinati o autonomi;
- 3) considerata la complessità dei calcoli da effettuare e dei dati da indicare nella certificazione, è indispensabile popolare i campi della Certificazione Unica per mezzo di una procedura software che effettui una elaborazione sulla base dei dati degli stipendi ed i compensi corrisposti nel periodo d'imposta preceden-
- 4) controllo dell'esposizione dei dati relativi al conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto in presenza di particolari operazioni quali:
 - il conguaglio riepilogativo, al fine di tenere conto dei redditi corrisposti da altri
 - il conquaglio tardivo, eventualmente effettuato entro il 28 febbraio dell'anno successivo;

22